

FORMAZIONE PERMANENTE
ALBO NAZIONALE DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI
(Annibale D'Oro)

La tutela della salute e della sicurezza del lavoratore
nei luoghi di lavoro

LA SICUREZZA NEI CANTIERI

16 novembre 2021

(giornata formativa in modalità webinar)

1. Considerazioni generali

Il D.lgs. n. 81 del 2008, emanato in attuazione dell'art. 1. della legge n. 123 del 2007 (Delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro), abroga (con espressa disposizione contenuta nell'art. 304) gran parte delle norme prevenzionali in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, quali, ad esempio, il D.P.R. n. 547 del 1955, concernente la prevenzione infortuni, il D.P.R. 303 del 1956 sull'igiene del lavoro, il D.P.R. n. 164 del 1956, relativo al settore delle costruzioni, il D.lgs. n. 626 del 1994 sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, il D.Lgs. n. 493 del 1996, in materia di segnaletica di sicurezza ed anche il D.lgs. n. 494 del 1996 sui cantieri temporanei o mobili.

Costituito da 306 articoli e 51 allegati, il decreto regolamenta, nei suoi 13 titoli, le seguenti materie:

1. principi comuni (artt. 1 – 61);
2. luoghi di lavoro (artt. 62 – 68);
3. uso delle attrezzature (artt. 69 – 87);

4. cantieri temporanei e mobili (artt. 88 – 160);
5. segnaletica di sicurezza (artt. 161 – 166);
6. movimentazione manuale dei carichi (artt. 167 – 171);
7. attrezzature munite di videoterminali (artt. 172 – 179);
8. agenti fisici (artt. 180 – 220);
9. sostanze pericolose (artt. 221 – 265);
10. esposizione ad agenti biologici (artt. 266 – 286);
11. protezione da atmosfere esplosive (artt. 287 – 297);
12. disposizioni in materia penale e di procedura penale (artt. 298 – 303);
13. disposizioni finali (artt. 304 – 306).

2. Il titolo IV del D.lgs. n. 81 del 2008 e relativi allegati

In particolare, il titolo IV del decreto disciplina i cantieri temporanei o mobili e ripete lo schema della direttiva comunitaria 92/57/CEE e delle normative degli anni novanta del secolo scorso, articolando le misure prevenzionali su due livelli: il primo, diretto, di natura tecnico-operativa; il secondo, indiretto, di natura procedurale-organizzativa.

Viene riproposto, per quel che concerne il secondo tipo di tutela, un modello sinergico e partecipato tra diversi soggetti specificatamente coinvolti nei problemi della sicurezza: committente o responsabile dei lavori; coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dell'opera; imprese appaltatrici e lavoratori autonomi.

I principi fondamentali restano sostanzialmente gli stessi che hanno ispirato il legislatore comunitario del 1992 e i precedenti due decreti legislativi, intervenuti in materia, il D.lgs. 494 del 1996 e il D.lgs. 528 del 1999. In particolare, sono riaffermati:

- la responsabilità del committente sin dalla fase della progettazione;
- l'obbligo del piano di sicurezza e coordinamento e del fascicolo informativo dei rischi;

- l'obbligo della notifica preliminare dei lavori alle autorità di vigilanza;
- la pianificazione e il controllo della sicurezza, sin dalla progettazione, tramite specifiche figure professionali designate dal committente, il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione;
- l'obbligo dell'osservanza del piano di sicurezza e coordinamento da parte delle ditte appaltatrici e la redazione, da parte di quest'ultime, del piano operativo di sicurezza, che col primo deve armonizzarsi.

Pertanto, nella nuova normativa:

- viene spostata la pianificazione della sicurezza dalla fase dell'esecuzione dell'opera a quella della progettazione (con responsabilità del committente);
- il committente e i coordinatori (da lui designati) devono attenersi alle misure generali di tutela, ora previste dall'art. 15 del D.lgs. n. 81 del 2008 (Testo unico);
- sono previste sanzioni a carico del committente (per inadempienze in materia di sicurezza sin dalla progettazione) e a carico dell'appaltatore (per mancata osservanza dei piani di sicurezza).

Sul piano sistematico, il titolo IV (cantieri temporanei o mobili) è ripartito in tre capi:

- il capo I (artt. 88-104) contiene le misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili;
- il capo II (artt. 105-156) reca le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota;
- il capo III (artt. 157-160) dispone le sanzioni per i committenti e i responsabili dei lavori, per i coordinatori, per i datori di lavoro, dirigenti e preposti, per i lavoratori autonomi.

A queste disposizioni vanno aggiunte quelle contenute negli allegati al decreto, dal X al XXIII, in cui sono contenuti:

- Allegato X: elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all'art. 89, co. 1, lett. a);
- Allegato XI: elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori di cui all'art. 100, co. 1;
- Allegato XII: contenuto della notifica preliminare di cui all'art. 99;

- Allegato XIII: prescrizioni di sicurezza e di salute per la logistica di cantiere, relative ai servizi igienico-assistenziali (spogliatoi e armadi per il vestiario, docce, gabinetti e lavabi, locali di riposo e di refezione, limitazioni all'utilizzo di monoblocchi prefabbricati e di caravan in sostituzione dei locali e dei servizi) e ai posti di lavoro (porte di emergenza, aerazione, illuminazione naturale e artificiale, pavimenti, pareti e soffitti dei locali, finestre e lucernari, porte e portoni, vie di circolazione, misure per scale e marciapiedi mobili);
- Allegato XIV: contenuti minimi del corso di formazione per i coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori (consistente in una parte teorica, con un modulo giuridico di 28 ore, tecnico di 52 ore e metodologico/organizzativo di 16 ore, e in una parte pratica, con un modulo di 24 ore, per complessive 120 ore; è prevista una verifica finale di apprendimento e l'obbligo della frequenza di un corso di aggiornamento, ogni 5 anni, della durata di 40 ore);
- Allegato XV: contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, articolati in:
 - a) disposizioni generali, con indicazione delle definizioni e dei termini di efficacia;
 - b) prescrizioni per il piano di sicurezza e coordinamento, con rinvio, per l'elenco degli elementi essenziali all'All. XV.1 (per la definizione dei contenuti in generale) e all'All. XV.2 (per i rischi connessi all'area di cantiere), e con specifiche disposizioni per le interferenze tra le lavorazioni e per il loro coordinamento;
 - c) prescrizioni per il piano di sicurezza sostitutivo (redatto a cura dell'appaltatore o del concessionario e equivalente al piano di sicurezza e coordinamento con esclusione della stima dei costi della sicurezza), e per il piano operativo di sicurezza (redatto dai datori di lavoro delle imprese esecutrici, ai sensi dell'art.17, concernente il documento di valutazione dei rischi);
 - d) stima dei costi della sicurezza;
- Allegato XVI: fascicolo con le caratteristiche dell'opera, con una introduzione (in cui è specificato che è predisposto per la prima volta a cura del coordinatore per la progettazione e che è via via aggiornato a cura del committente, essendo destinato ad accompagnare l'opera per tutta la sua durata di vita) e una indicazione dei contenuti; i contenuti sono poi suddivisi in 3 capitoli (ciascuno con correlate schede da compilare): il capitolo 1, con la descrizione sintetica dell'opera e individuazione dei soggetti interessati; il capitolo 2, con l'individuazione dei rischi e delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie per gli

interventi successivi prevedibili, quali le manutenzioni ordinarie e straordinarie; il capitolo 3, con le indicazioni per la definizione dei riferimenti della documentazione di supporto esistente (elaborati tecnici, architettonici, statici, impiantistici, qualora non contenuti in uno specifico libretto di manutenzione);

- Allegato XVII: idoneità tecnico professionale, con indicazione della documentazione che le imprese (paragrafo 1) e i lavoratori autonomi (paragrafo 2), sono tenuti ad esibire al committente o al responsabile dei lavori (iscrizione alla camera di commercio, certificazione di conformità di macchine attrezzature e opere provvisorie, elenco dei dispositivi di protezione individuali, attestati formativi, documento unico di regolarità contributiva di cui al D.M. 24 ottobre 2007 etc.);
- Allegato XVIII: viabilità nei cantieri, ponteggi e trasporto materiali, con indicazioni tecniche e prescrizioni minime per le misure di prevenzione;
- Allegato XIX: verifiche di sicurezza dei ponteggi metallici fissi, con indicazione delle verifiche degli elementi di ponteggio da eseguire prima di ogni montaggio (capitolo 1) e dei controlli da effettuare durante l'uso dei ponteggi (capitolo 2);
- Allegato XX: è suddiviso in 2 parti: parte A, relativa alla costruzione e all'impiego delle scale portatili; parte B, relativa alla procedura, che i laboratori di certificazione debbono seguire, per ottenere la prescritta autorizzazione da parte del Ministero del lavoro (presso cui viene istituita un'apposita commissione, con partecipazione di funzionari del Ministero della salute e del Ministero dello sviluppo economico);
- Allegato XXI: riporta, recependolo nel testo unico, l'Accordo Stato, regioni e province autonome del 26.1.2006 sui corsi di formazione per lavoratori addetti a lavori in quota, con indicazione dei moduli formativi teorico-pratici (da 8 a 32 ore), che riguardano anche i preposti con funzioni di sorveglianza e che comunque devono essere espletati in orario di lavoro e senza oneri economici per i lavoratori; i corsi vengono distinti a seconda che riguardino il montaggio, lo smontaggio e la trasformazione dei ponteggi, ovvero l'utilizzo di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi (in siti naturali/artificiali o su alberi), prevedendosi, in quest'ultimo caso, tra i soggetti formatori, anche il Collegio nazionale delle guide alpine;
- Allegato XXII: contenuti minimi del piano di montaggio, uso e smontaggio dei ponteggi (Pi.M.U.S.);

- Allegato XXIII: contenente i presupposti (certificazioni, rispondenza a norme tecniche, altezza massima di 12 m, se interno, in assenza di vento e 8 m, se esterno etc.) per la deroga ammessa per i ponti su ruote a torre.

3. Campo di applicazione

L'art. 88 individua il campo di applicazione della normativa contenuta nel Capo I, precisando che trattasi di disposizioni specifiche (con valenza di norme speciali rispetto alla disciplina generale della sicurezza sui luoghi di lavoro) per i cantieri temporanei o mobili. Tali cantieri sono elencati:

1. nell'all. X, cui fa rinvio, per la definizione di cantiere temporaneo o mobile, l'art. 89 lett.a): costruzioni, manutenzioni, riparazioni, demolizioni, rinnovamenti impiantistici, opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche, come anche scavi e montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati etc.;
2. nell'all. XI, cui fa rinvio, per i rischi particolari da valutare adeguatamente nel piano di sicurezza e coordinamento, l'art. 100, co. 1.: lavori a particolare rischio per seppellimento, annegamento, prossimità di linee elettriche, uso di sostanze chimiche o biologiche, esposizione a radiazioni, lavori in pozzi, gallerie, subacquei, in cassoni ad aria compressa, con impiego esplosivi etc.

Sono esclusi tassativamente, perché già coperti da una specifica disciplina, i lavori di cui all'art. 88, co. 2, quali la ricerca di sostanze minerarie e relative attività, la ricerca e lavori in cave, la ricerca di idrocarburi, i lavori svolti in mare e le attività svolte in studi teatrali, cinematografici, televisivi o in altri luoghi in cui si effettuino riprese, purchè, come viene ovviamente affermato, tali ultime attività non comportino l'allestimento di un cantiere temporaneo o mobile. A tali ipotesi di esclusione, il D.lgs. n. 106/2009 ha aggiunto due nuove fattispecie, riguardanti rispettivamente gli impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, climatizzazione e le attività nel settore delle imprese portuali di cui al D.lgs. n. 272/1999, purchè anch'esse non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all' all. X.

4. Definizioni

L'art. 89 e la prima parte dell'all. XV contengono definizioni utili per la chiarezza delle disposizioni normative e la loro efficacia. Viene, tra l'altro, precisato cosa debba intendersi per:

- cantiere temporaneo o mobile: è qualunque lavoro in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile, il cui elenco è riportato nell'all. X e, per quel che concerne i rischi particolari, nell'all. XI;
- committente: è il soggetto per conto del quale l'opera è realizzata (indipendentemente da eventuali frazionamenti). Nel caso di appalto di opera pubblica il committente va individuato nel soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto. Trattasi di un'individuazione sostanziale che può non coincidere con il soggetto che sottoscrive il contratto d'appalto, e che differisce dalla disciplina generale, che, per il datore di lavoro pubblico, stabilisce un criterio di individuazione formale;
- responsabile dei lavori: è l'*alter ego* del committente, ovvero il soggetto che può essere incaricato (con delega organizzatoria) dal committente per la progettazione e/o il controllo dell'esecuzione dell'opera; coincide con il progettista, per la fase della progettazione e con il direttore dei lavori, per la fase dell'esecuzione e, negli appalti pubblici, con il responsabile unico del procedimento;
- lavoratore autonomo: è il soggetto (persona fisica) che concorre a realizzare un'opera senza vincolo di subordinazione. Va ricordato che nel contratto d'opera (art. 2222 codice civile) una persona si obbliga verso un'altra (fisica o giuridica) a fornire un'opera o un servizio senza vincolo di subordinazione; diversamente nel contratto d'appalto (art. 1655 codice civile) una parte assume, con organizzazione, mezzi necessari e gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio, verso un corrispettivo in denaro;
- coordinatore (in materia di sicurezza) per la progettazione: è il soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, per l'esecuzione dei compiti di cui all'art. 91;
- coordinatore (in materia di sicurezza) per l'esecuzione dei lavori: è il soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, per l'esecuzione dei compiti dell'art. 92. Va precisato che tale soggetto non può coincidere (per incompatibilità tra le due figure in relazione al rapporto controllore – controllato) con il datore di lavoro dell'impresa affidatarie

ed esecutrici, o un suo dipendente, o il responsabile del Servizio prevenzione e protezione da lui designato;

- uomini-giorno: è l'entità presunta del cantiere, rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell'opera;
- scelte progettuali ed organizzative: sono le scelte effettuate, sin dalla fase di progettazione (preliminare, anzi la direttiva comunitaria le faceva risalire allo studio di fattibilità), dal progettista insieme, ove presente, al coordinatore per la progettazione, al fine di garantire l'eliminazione o la riduzione al minimo dei rischi di lavoro. Le scelte progettuali riguardano le tecniche costruttive, i materiali, le tecnologie, mentre le scelte organizzative riguardano la pianificazione spaziale e temporale dei lavori;
- apprestamenti: sono le opere provvisorie necessarie ai fini della tutela e della sicurezza dei lavoratori in cantiere;
- crono-programma dei lavori: è la pianificazione dei lavori, in cui sono indicate, in base alla complessità dell'opera, le lavorazioni, le fasi, le sottofasi, la sequenza temporale, la durata;
- piano operativo di sicurezza: è il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'art. 17, co. 1, lett. a), i cui contenuti sono riportati nell'all. XV. Pertanto, corrisponde al documento di valutazione dei rischi redatto, nel concreto, dal titolare della ditta appaltatrice per lo specifico cantiere appaltato;
- idoneità tecnico-professionale: è il possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare, da documentare al committente, o al responsabile dei lavori, da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi, con l'esibizione della documentazione indicata nell'all. XVII.

5. Obblighi del committente o del responsabile dei lavori

L'art. 90 stabilisce gli obblighi del committente o del responsabile dei lavori. Occorre precisare che trattasi di obblighi validi per tutti i cantieri, indipendentemente dalla dimensione e dalla durata.

In particolare, il committente o il responsabile dei lavori:

- cura l'osservanza della disciplina generale contenuta nell'art. 15 del decreto (principi e misure generali di tutela) in tutte le fasi della realizzazione dell'opera e, in particolare, nelle scelte tecniche, nella fase progettuale, nell'organizzazione del cantiere;
- determina la durata di realizzazione dei lavori, o fasi di lavoro, per consentirne la pianificazione esecutiva in condizioni di sicurezza;
- nella fase della progettazione, prende in considerazione i documenti di cui all'art. 91, co. 1, lett. a) e b), cioè il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo informativo dei rischi (ovviamente solo nel caso in cui viene nominato il coordinatore per la progettazione);
- nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, designa, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, il coordinatore per la progettazione, che deve possedere i requisiti professionali di cui all'art. 98;
- egualmente, nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, designa, prima dell'affidamento dei lavori, il coordinatore per l'esecuzione, che deve anch'egli possedere i requisiti di cui all'art. 98. Per l'individuazione della soglia minima per la nomina dei coordinatori, viene quindi abbandonato, dalla nuova disciplina, il criterio qualitativo-quantitativo (già previsto dal D.lgs. n. 494 del 1996) della presenza dell'ulteriore requisito della durata del cantiere di almeno 200 uomini/giorno, ovvero di rischi particolari. A tale riguardo, va ricordato che la Corte di giustizia della Comunità europea, con sentenza del 25 luglio 2008, aveva condannato l'Italia per non aver provveduto alla corretta trasposizione nell'ordinamento interno della direttiva 92/57/CEE (riguardante le prescrizioni minime di salute e sicurezza da attuare nei cantieri temporanei o mobili), in base alla quale, in ogni cantiere in cui sono presenti più imprese, il committente è tenuto a designare "uno o più coordinatori in materia di sicurezza e salute". Il requisito della durata di 200 uomini/giorno resta invece in vigore per l'estensione dell'obbligo della notifica preliminare prima dell'inizio dei lavori, previsto dall'art. 99, anche al caso in cui operi un'unica impresa;
- in caso di successivo frazionamento dell'appalto, ovvero nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori ad un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o

più imprese, ha l'obbligo di designare il coordinatore per l'esecuzione, che funge anche da coordinatore per la progettazione; tale obbligo trova la corrispondente previsione nel comma 2 dell'art. 92, ove si afferma che, nel caso di specie, il coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti ad esso propri, redige il piano di sicurezza e coordinamento e predispone il fascicolo informativo dei rischi adattato alle caratteristiche dell'opera;

- se in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 98, può svolgere direttamente le funzioni di coordinatore per la progettazione e di coordinatore per l'esecuzione;
- comunica alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi i nominativi del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione, nominativi che devono essere indicati nel cartello di cantiere;
- ha facoltà di sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente se in possesso dei requisiti di cui all'art. 98, il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione, in quanto trattasi di rapporto fiduciario, che comporta (per il committente o il responsabile dei lavori) una eventuale *culpa in eligendo*, o *in vigilando*;
- come previsto dal comma 11 dell'art. 90, aggiunto dal D.lgs. n. 106/2009, l'obbligo della nomina del coordinatore per la progettazione non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire e comunque di importo inferiore a centomila euro. In tal caso, le funzioni di coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori. A tale riguardo, con circolare n. 30 del 29 ottobre 2009, il Ministero del lavoro ha precisato che tale norma persegue la finalità di consentire al committente la nomina del solo coordinatore per l'esecuzione in cantieri non particolarmente complessi, nei quali gli obblighi del coordinatore per la progettazione sono di entità tale da poter essere affidati all'unica figura del coordinatore per l'esecuzione; quest'ultimo, tuttavia, proprio per esplicitare nella fattispecie la sua duplice funzione, deve essere nominato contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione.

Anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa, ovvero nel caso in cui non ricorra l'obbligo della designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione, il committente o il responsabile dei lavori, attuando un controllo non solo formale, ma anche tecnico:

- verifica l' idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all' Allegato XVII;
- chiede, tra l' altro, sia alle imprese affidatarie che ai lavoratori autonomi:
 1. il certificato di iscrizione alla Camera di commercio inerente alla tipologia dell' appalto;
 2. il documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al D.M. 24 ottobre 2007. Il DURC è rilasciato da Inps, Inail e Casse edili e, per la sua redazione, non ci si può avvalere dell' autocertificazione; tale documento, assai importante per la lotta al lavoro sommerso, non è necessario quando si eseguono lavori in economia realizzati direttamente dai privati;
 3. gli attestati inerenti la formazione e l' idoneità sanitaria;
 4. l' elenco dei dispositivi di protezione individuale;
 5. la documentazione attestante la conformità alle norme sulla sicurezza di macchine, attrezzature e opere provvisoriale.

Il committente o il responsabile dei lavori chiede inoltre alle imprese affidatarie:

- una dichiarazione dell' organico medio annuo;
- l' indicazione dei contratti collettivi applicati;
- il documento di valutazione dei rischi;
- la nomina del responsabile del servizio prevenzione e protezione e degli addetti al primo soccorso e all' antincendio, del medico competente quando necessario, nonché il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- la dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all' art. 14 del Testo Unico (per reiterate violazioni alle norme sulla sicurezza, o utilizzo di lavoratori irregolari in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro).

Il D.lgs. n. 106/2009 ha semplificato le predette previsioni per i cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportino i rischi particolari di cui all' allegato XI. Infatti, è stato stabilito che, per tali cantieri, il requisito della verifica di idoneità tecnico professionale

si intenda soddisfatto con la presentazione del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio e l'autocertificazione degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII, mentre il requisito della verifica dell'organico medio sia adempiuta con la presentazione del DURC e l'autocertificazione del contratto collettivo applicato.

6. Obblighi del coordinatore per la progettazione

In relazione agli obblighi del coordinatore per la progettazione, la nuova disciplina conferma essenzialmente le previsioni del D.lgs. n. 494 del 1996. In particolare, viene prescritto (art. 91) che, durante la progettazione dell'opera (e la direttiva comunitaria, si ricorda, faceva riferimento addirittura alla verifica dello stato di fattibilità) e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione:

- redige il piano di sicurezza e coordinamento, regolamentato dall'art. 100 e, per quel che concerne i contenuti minimi, dall'all. XV, piano che è parte integrante del contratto d'appalto;
- predispone il fascicolo informativo per la prevenzione e protezione dai rischi, adattato alle caratteristiche dell'opera, secondo le indicazioni contenute nell'all. XVI, le specifiche norme di buona tecnica e le previsioni dell'all. 2 al documento UE 26 maggio 1993. Il fascicolo è preso in considerazione all'atto di lavori successivi sull'opera, ma non è obbligatorio in caso di lavori di manutenzione ordinaria;
- coordina, secondo una disposizione inserita con il D.lgs. n. 106 del 2009, l'attuazione degli obblighi previsti dal comma 1 dell'art. 90, ove si afferma la necessità, per il committente o per il responsabile dei lavori, di attenersi alle misure generali di tutela di cui all'art. 15, in particolar modo nel momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare, stabilendone anche la durata della realizzazione, i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente.

7. Obblighi del coordinatore per l'esecuzione

L'art. 92 del T.U. definisce gli obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori e ne conferma il ruolo di primaria importanza, estendendone il potere di controllo all'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti dei lavoratori, finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere. In particolare, il coordinatore per l'esecuzione, durante la realizzazione dell'opera:

- assicura l'applicazione, con opportune azioni di coordinamento e controllo, del piano di sicurezza e coordinamento, sia da parte delle imprese appaltatrici che dei lavoratori autonomi; per questi ultimi, peraltro, viene prescritto (art. 94), che, nell'esercizio della propria attività nei cantieri, si adeguino, oltre che agli obblighi previsti in via generale nel Testo unico, anche alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione, ai fini della sicurezza;
- verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, predisposto dalla ditta appaltatrice, chiedendo a quest'ultima di modificarlo, se necessario;
- adegua il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo informativo dei rischi secondo l'evoluzione dei lavori e le eventuali modifiche intervenute, tenendo conto delle proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare il livello di sicurezza in cantiere;
- organizza tra i datori di lavoro (compresi i lavoratori autonomi) la cooperazione e il coordinamento delle attività, nonché la reciproca informazione, secondo il principio previsto dall'art. 26 del T.U. per tutti i contratti di appalto, o d'opera, o di somministrazione;
- verifica, come detto, il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza, assicurando così la consultazione e la partecipazione dei lavoratori.

I poteri del coordinatore per l'esecuzione sono assai incisivi e graduati in due distinte fasi, di proposta e di esercizio diretto.

Per quel che concerne la prima fase (proposta), il coordinatore per l'esecuzione ha potere di proporre al committente e al responsabile dei lavori:

- la sospensione dei lavori per gravi inosservanze, con particolare riferimento alla mancata osservanza del piano di sicurezza e coordinamento e delle misure generali di tutela, nonché degli obblighi previsti per i datori di lavoro (dirigenti e preposti) e i lavoratori autonomi;
- l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi;

- la risoluzione del contratto (in danno alla parte inadempiente, sia essa impresa esecutrice o lavoratore autonomo).

Per quel che concerne la seconda fase (esercizio diretto), il coordinatore per l'esecuzione:

- sospende lui stesso i lavori, in caso di pericolo grave e imminente fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti da parte delle imprese interessate;
- nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti i provvedimenti da lui richiesti, può far ricorso, senza fornire idonea motivazione (ovvero senza dar alcuna prova del suo operato), agli organi di controllo esterni (Azienda unità sanitaria locale e direzione provinciale del lavoro competenti per territorio). La Corte di cassazione, con sentenza n. 1722 del 21.1.2005, ha affermato che la violazione di tale potere-dovere comporta una responsabilità per il coordinatore per l'esecuzione, laddove la comunicazione avvenga con ingiustificato ritardo. E ciò in quanto la segnalazione alle autorità di vigilanza deve avvenire il più presto possibile, trattandosi di prescrizione diretta a tutelare la sicurezza dei lavoratori contro gli infortuni nei cantieri.

8. Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori

Ai sensi dell'art. 93 del T.U., la responsabilità del committente, nel rapporto con il responsabile dei lavori, ha natura mista:

- di esonero limitatamente all'adempimento degli obblighi oggetto dell'incarico conferito. In tal caso, la delega di funzioni deve essere esercitata ottemperando alle previsioni dell'art. 16 e risultare, tra l'altro, da atto scritto, inequivocabile, nonché comprendere i necessari poteri di organizzazione, gestione e spesa;
- di non esonero, con conservazione di una responsabilità personale, sia pure sussidiaria (*culpa in vigilando*) in ordine alla verifica degli adempimenti relativi alle misure generali di tutela, quali previste in via generale, dall'art. 15 e all'obbligo della notifica preliminare. Inoltre, la stessa designazione dei coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione non comporta, per il committente e il responsabile dei lavori, esonero dalle responsabilità connesse al mancato assolvimento dei principali obblighi, con particolare riferimento alla redazione del piano di sicurezza e del fascicolo informativo dei rischi, nonché all'esercizio delle attività di controllo

e coordinamento. Con riferimento a queste ultime attività e agli obblighi di verifica in fase di esecuzione, la responsabilità sussiste allorché, come affermato da una giurisprudenza consolidata, si costituisca una prassi costante difforme dalle previsioni normative e non quando si tratti solo di un singolo episodio.

9. Responsabilità dei datori di lavoro delle imprese affidatarie

Oltre ad osservare, ai sensi degli artt. 95 e 96, le misure generali di tutela di cui all'art. 15, nonché le prescrizioni contenute nell'all. XIII per l'organizzazione logistica del cantiere, i datori di lavoro delle imprese affidatarie redigono, ai sensi dell'art. 96, come modificato dal D.lgs. n. 106 del 2009, il piano operativo di sicurezza, ad eccezione degli appalti di mere forniture di materiali o attrezzature. In tali casi, infatti, la nuova disciplina, semplificando la procedura preesistente, ha espressamente disposto un rinvio a quanto già stabilito in generale per i contratti di appalto dall'art. 26 e ritenuto quindi sufficiente il documento di valutazione dei rischi interferenziali.

I datori di lavoro delle imprese affidatarie, inoltre, verificano le condizioni di sicurezza dei lavori affidati, l'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento, la cooperazione tra i datori di lavoro delle singole imprese esecutrici, nonché la congruenza dei loro piani operativi di sicurezza, prima della trasmissione dei predetti piani al coordinatore per l'esecuzione.

Su di essi ricadono anche le responsabilità, previste in via generale, per i contratti di appalto e di opera, dall'art. 26, nonché l'obbligo della verifica dell'idoneità tecnico professionale, secondo le modalità dell'all. XVII.